

L'UNITÀ D'ITALIA E IL PLEBISCITO NELLE MARCHE

di Ugo Marinangeli

Alla vigilia del 150esimo compleanno dell'Unità d'Italia, non è male riprendere un po'di storia con riferimento alla nostra Regione. All'inizio del 1860 era avvenuta, con l'assenso di Napoleone III, l'annessione al Piemonte della Toscana, Romagna e dei ducati dove i patrioti avevano impedito il ritorno degli antichi sovrani. Garibaldi, con azioni tutte vittoriose, aveva liberato la Sicilia e tutto il Mezzogiorno ed il 7 settembre

entrava a Napoli accolto trionfalmente dalla popolazione. In settembre, a seguito di una insurrezione negli Stati Pontifici, il Piemonte procedeva all'invasione dell'Umbria e delle Marche. Ed era a Castelfidardo che i piemontesi sbaragliavano le truppe pontificie segnando il definitivo distacco delle Marche dallo Stato Pontificio.

Il 4 e il 5 novembre 1860 nella nostra Regione e nell'Umbria si svolgevano i plebisciti per sancire l'annessione delle due regioni allo Stato sabaudo.

Agli elettori, marchigiani ed umbri, cittadini maschi di almeno 21 anni che godevano dei diritti civili, veniva proposta la formula: "Volete far parte della monarchia costituzionale di Re Vittorio Emanuele II?"

Nelle Marche gli elettori erano 212.000, pari al 24,9% degli abitanti: i votanti risultarono 134.977, pari al 63,7% degli elettori, i voti validi furono 134.977 pari al 100% dei votanti.

I voti favorevoli all'annessione furono 133.765, pari al 99,1% dei voti validi in complesso. La regione marchigiana entra-

va così a far parte legalmente del nuovo stato nazionale, la cui proclamazione ufficiale come Regno d'Italia avveniva il 17 marzo 1861. A San Benedetto, la cui giurisdizione comprendeva i Comuni di San Benedetto, Monteprandone e Acquaviva,

n. 3.i

IN NOME DI SUA MAESTÀ IL RE VITTORIO EMANUELE II. IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO NELLE PROVINCE DELLE MARCHE

Considerando che il buon reggimento e l'attenta sorveglianza alla pubblica istruzione è uno dei più importanti diritti ed uno dei più stretti doveri di chi governa;

Considerando che il compartire l'insegnamento è non solo reca beneficio ai singoli cui si dà, ma più ancora è vantaggioso la Società, perciò per la diffusa istruzione si migliora il costume, si diminuiscono i reati, e le facoltà intellettuali delle Popolazioni sviluppandosi hanno modo di applicarsi utilmente a far fruttare le ricchezze naturali, che lìdù ha loro com-

partite;

Ritenuto che il precedente Governo attribuiva la direzione e la sorveglianza della pubblica istruzione a personaggi estratti all'organismo della Società Politica, e che l'esercizio di tale direzione e sorveglianza era sovente svitato dal vero suo fine per motivi politici, od esclusivamente consacrato allo sviluppo di principi, invero vanevoli, e necessari alla civile società, ma non unici necessari, ovvero tale esercizio era inferiore al livello dei progressi delle scienze ed dei metodi educativi;

In virtù dei poteri conferiti col Decreto Reale 22 Settembre 1860.

DECRETA

1. La Pubblica Istruzione è posta sotto la direzione e la sorveglianza del Regio Commissario Generale Straordinario il quale la esercita secondo l'ordine gerarchico per mezzo dei Commissari di Provincia, dei vice Commissari, e delle Commissioni Provinciali e Comunali.

2. Le persone i Capi del Clero secolare e regolare, che esercitano come tali giurisdizioni od ingerenza nella pubblica istruzione dovranno immediatamente rassegnarsi alle mani del Regio Commissario Provinciale se nel capoluogo della Provincia, od alle mani del Presidente della Commissione Municipale negli altri Comuni.

3. Tutte le Autorità scolastiche ed i Corpi insegnanti dovranno corrispondere colla Autorità superiore, ed è loro vietato di chiedere, ad accettare ordini od istruzioni che loro provengono da altre fonti.

4. Qualunque ingerenza di persone o corpi morali nelle materie della Pubblica istruzione in contravvenzione al disposto dei precedenti articoli, costituisce un abuso di potere, punibile secondo le leggi penali vigenti.

5. Con separato Decreto ed entro il più breve termine possibile sarà provveduto all'organizzazione della Pubblica Istruzione.

6. Il Regio Commissario Generale si riserva di conferire attribuzioni di direzione e sorveglianza sulla pubblica istruzione anche a persone appartenenti al Clero, sempre però indipendentemente dalla qualità di Chierici.

Il presente Decreto sarà pubblicato ed inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti del Regio Commissariato Generale mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.
Data in Ancona 6 Ottobre 1860.

LORENZO VALERIO

si ebbero i seguenti risultati:
elettori iscritti 1425;
votanti 1111 pari al 77,97%;
voti per il sì 1111 pari al 100%.
Il 18 febbraio 1861 a Torino si svolgeva la prima riunione del nuovo Parlamento italiano che ratificava l'avvenuta unificazione del Paese.

Il 17 marzo Vittorio Emanuele II veniva proclamato dal Parlamento Re d'Italia. Quale Regio Commissario generale per le Marche veniva nominato Lorenzo Valerio, già Governatore della Provincia di Como. Noto pedagogista, era stato uno dei fondatori degli asili infantili e della società per l'istruzione agraria del Piemonte. Insediatosi in Ancona sottopose subito la pubblica istruzione alla sorveglianza delle autorità politico-amministrative, con decreto del 6 ottobre 1860. Le suddette autorità erano costituite dai Commissari provinciali, dai Vice-commissari e dalle Commissioni provinciali e comunali.

Tratto da: U. Marinangeli, "Lo sviluppo della Scuola sambenedettese dallo Stato pontificio ad oggi attraverso le riforme", Colonnella, TE, 2000 (Riproduzione riservata)



Lorenzo Valerio, commissario straordinario per le Marche (foto tratta da N. G. Teodori, "Duecento anni di vita ascolana", 1976, p.121)

Sotto: lo stato maggiore dell'esercito piemontese, fotografato subito dopo la battaglia di Castelfidardo, 18 settembre 1860 (foto tratta da N. G. Teodori, "Duecento anni di vita ascolana", 1976, p.119)

